SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 11

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 14 gennaio 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2002 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e vendite *Gazzetta Ufficiale***
16715047 Inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale*

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 8 gennaio 2002, n. **2.**

Modifiche alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, in materia di tipi di contratto di locazione di immobili . . . . Pag. 4

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della salute

DECRETO 17 dicembre 2001.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera Careggi di Firenze ad espletare attività di trapianto di ossa da cadavere a scopo terapeutico . . . . Pag. 6

DECRETO 17 dicembre 2001.

Autorizzazione all'Università degli studi di Udine ad espletare le attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico . . . . Pag. 7

DECRETO 21 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Gurgu Raluca di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 8

DECRETO 21 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Ciocan Mariana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 9

DECRETO 21 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Gheorghe Istrate Sanda di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 9

DECRETO 21 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Munteanu Claudia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 10

DECRETO 21 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Rusu Daniela Nicoleta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 11

DECRETO 21 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Badea Doina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 11

DECRETO 21 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Hodor Adriana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 12

DECRETO 21 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Ilie Florina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 12

DECRETO 21 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Lazar Luncasu Florina Cristina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. . . . . Pag. 13

DECRETO 21 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Damian Ana Maria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 14

DECRETO 21 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Borcea Mihaela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 14

DECRETO 21 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Cantor Adriana Magdalena di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. . . . . Pag. 15

DECRETO 21 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Ionita Georgeta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 16

DECRETO 21 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Andrei Cristina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 16

DECRETO 21 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Joitoiu Mariana Sorina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 17

DECRETO 21 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Ionescu Grigoriu Roxana Margareta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. . . . . . . Pag. 17

DECRETO 21 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Chereches Ratiu Gabriela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. . . . . Pag. 18

DECRETO 21 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Belu Marilena di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 19

DECRETO 21 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Maita Stefania di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 19

DECRETO 21 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Culea Matica Maria Cristina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. . . . . Pag. 20

DECRETO 21 dicembre 2001.

Riconoscimento al sig. Siminiuc Dan di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 21

DECRETO 21 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Neata Mariana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 21

DECRETO 21 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Mihail Mariana Gabriela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. . . . . Pag. 22

DECRETO 21 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Sirbu Olimpia Monica di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 22

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 4 dicembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Il Caminetto», in Cagliari . . . . Pag. 23

DECRETO 6 dicembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa a responsabilità limitata di solidarietà sociale «Cà Bianca», in Biella . . . Pag. 24

DECRETO 6 dicembre 2001.

Sostituzione di un membro del Comitato provinciale I.N.P.S. Pag. 24

DECRETO 10 dicembre 2001.

Scioglimento della società «S.D.M. - Società distribuzione merci - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Padova . . . . Pag. 24

DECRETO 10 dicembre 2001.

Scioglimento della cooperativa «Società Europa - Cooperativa sociale a responsabilità limitata», in Noventa Padovana. Pag. 25

DECRETO 17 dicembre 2001.

Sostituzione di un membro del Comitato provinciale I.N.P.S. Pag. 25

DECRETO 18 dicembre 2001.

Ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S.. . Pag. 25

DECRETO 18 dicembre 2001.

Ricostituzione delle commissioni speciali operanti in seno al comitato I.N.P.S.. . . . . Pag. 26

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia del demanio: Comunicato di rettifica relativo al decreto 28 novembre 2001, recante: «Individuazione dei beni immobili di proprietà dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.).». Pag. 27

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento dell'11 gennaio 2002 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia Pag. 27

Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

Rinnovo del comitato provinciale I.N.P.S. . . . . . Pag. 27

Rinnovo della commissione speciale I.N.P.S. di Vicenza per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni . . . . Pag. 28

Rinnovo della commissione speciale I.N.P.S. di Vicenza per gli artigiani . . . . Pag. 28

Rinnovo della commissione speciale I.N.P.S. di Vicenza per gli esercenti attività commerciali . . . . Pag. 28

Banca d'Italia: Chiusura dell'amministrazione straordinaria della «Banca di credito cooperativo Lido dei Pini Ardea e Anzio - Società cooperativa a responsabilità limitata», nel comune di Ardea . . . . Pag. 28

Regione Molise: Autorizzazione all'imbottigliamento e alla commercializzazione dell'acqua minerale denominata «Sepinia» sgorgante dalle sorgenti «Tre fontane» nel comune di Sepino, ex decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105 . . . . Pag. 28

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 14 dicembre 2001 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante: «Rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai fini dell'applicazione della legge sull'usura.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 295 del 20 dicembre 2001). . . . Pag. 29

Comunicato relativo al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 novembre 2001, recante: «Trasferimento alla società di cartolarizzazione, all'uopo costituita, dei beni immobili appartenenti a enti soggetti a vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, individuati dai decreti dell'Agenzia del demanio.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 290 del 14 dicembre 2001) . . . . Pag. 30

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 8

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 21 dicembre 2001.

Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2002 concernenti l'anno 2001, con le relative istruzioni e busta, da presentare nell'anno 2002 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nonché del modello IVA 74-*bis* con le relative istruzioni.

01A14167

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 8 gennaio 2002, n. **2.**

Modifiche alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, in materia di tipi di contratto di locazione di immobili.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni in materia di tipi di contratto di locazione di immobili

1. Dopo l'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è inserito il seguente:

«Art. 4-*bis (Tipi di contratto). — 1.* La convenzione nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, approva i tipi di contratto per la stipula dei contratti agevolati di cui all'articolo 2, comma 3, nonché dei contratti di locazione di natura transitoria di cui all'articolo 5, comma 1, e dei contratti di locazione per studenti universitari di cui all'articolo 5, commi 2 e 3.

2. I tipi di contratto possono indicare scelte alternative, da definire negli accordi locali, in relazione a specifici aspetti contrattuali, con particolare riferimento ai criteri per la misurazione delle superfici degli immobili.

3. In caso di mancanza di accordo delle parti, i tipi di contratto sono definiti con il decreto di cui all'articolo 4, comma 2».

Art. 2.

Modifiche alla legge 9 dicembre 1998, n. 431

1. Alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, commi 2 e 3, dopo le parole: «agli articoli 2, 3, 4,» sono inserite le seguenti: «4-*bis*,»;

b) all'articolo 2, comma 3, le parole: «, che provvedono alla definizione di contratti-tipo» sono soppresse;

c) all'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «e il loro rispetto» sono inserite le seguenti: «, unitamente all'utilizzazione dei tipi di contratto di cui all'articolo 4-*bis*,»;

d) all'articolo 5:

1) al comma 2, le parole: «di contratti-tipo definiti dagli accordi di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dei tipi di contratto di cui all'articolo 4-*bis*»;

2) al comma 3, le parole: «di contratti-tipo relativi alla» sono sostituite dalle seguenti: «dei canoni di».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 gennaio 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1296):

Presentato dagli on. FOTI, ALBONI, GIORGETTI ALBERTO e BUTTI il 10 luglio 2001.

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 25 luglio 2001, con pareri delle commissioni I, II e VI.

Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente, il 1° agosto 2001, il 18 e 25 settembre 2001, il 10, 23 e 24 ottobre 2001.

Assegnato nuovamente alla VIII commissione, in sede legislativa, il 20 novembre 2001, con pareri delle commissioni I, II e VI.

Esaminato dalla VIII commissione, in sede legislativa, il 27 novembre 2001 e approvato il 28 novembre 2001.

Senato della Repubblica (atto n. 910):

Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 13ª (Territorio), in sede deliberante, il 10 dicembre 2001, con pareri delle commissioni 1ª, 6ª, 7ª e 8ª.

Esaminato dalle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 13ª (Territorio) il 18 dicembre 2001 e approvato il 19 dicembre 2001.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— La legge 9 dicembre 1998, n. 431, reca: «Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo».

Nota all'art. 1:

— Per l'argomento della legge 9 dicembre 1998, n. 431, si veda in nota al titolo.

Nota all'art. 2, comma 1, lettera a):

— Il testo dell'art. 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, così come modificato dalla legge in lettura, è il seguente:

«Art. 1 *(Ambito di applicazione).* — 1. I contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, di seguito denominati "contratti di locazione", sono stipulati o rinnovati, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art. 2.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, *4-bis*, 7, 8 e 13 della presente legge non si applicano:

a) ai contratti di locazione relativi agli immobili vincolati ai sensi della legge 1º giugno 1939, n. 1089, o inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che sono sottoposti esclusivamente alla disciplina di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile qualora non siano stipulati secondo le modalità di cui al comma 3 dell'art. 2 della presente legge;

b) agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai quali si applica la relativa normativa vigente, statale e regionale;

c) agli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, *4-bis*, 7 e 13 della presente legge non si applicano ai contratti di locazione stipulati dagli enti locali in qualità di conduttori per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio, ai quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile. A tali contratti non si applica l'art. 56 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la stipula di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta».

Nota all'art. 2, comma 1, lettera b):

— Il testo dell'art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, così come modificato dalla legge in lettura, è il seguente:

«Art. 2 *(Modalità di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione).* — 1. Le parti possono stipulare contratti di locazione di durata non inferiore a quattro anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di quattro anni, fatti salvi i casi in cui il locatore intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'art. 3, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo art. 3. Alla seconda scadenza del contratto, ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. La parte interpellata deve rispondere a mezzo lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui al secondo periodo. In mancanza di risposta o di accordo il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione. In mancanza della comunicazione di cui al secondo periodo il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.

2. Per i contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 1, i contraenti possono avvalersi dell'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori.

3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, le parti possono stipulare contratti di locazione, definendo il valore del canone, la durata del contratto, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, nel rispetto comunque di quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. Al fine di promuovere i predetti accordi, i comuni, anche in forma associata, provvedono a convocare le predette organizzazioni entro sessanta giorni dalla emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'art. 4. I medesimi accordi sono depositati, a cura delle organizzazioni firmatarie, presso ogni comune dell'area territoriale interessata.

4. Per favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3, i comuni possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi. I comuni che adottano tali delibere possono derogare al limite minimo stabilito, ai fini della determinazione delle aliquote, dalla normativa vigente al momento in cui le delibere stesse sono assunte. I comuni di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, per la stessa finalità di cui al primo periodo possono derogare al limite massimo stabilito dalla normativa vigente in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.

5. I contratti di locazione stipulati ai sensi del comma 3 non possono avere durata inferiore ai tre anni, ad eccezione di quelli di cui all'art. 5. Alla prima scadenza del contratto, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, il contratto è prorogato di diritto per due anni fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'art. 3, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo art. 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.

6. I contratti di locazione stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge che si rinnovino tacitamente sono disciplinati dal comma 1 del presente articolo.».

Nota all'art. 2, comma 1, lettera c):

— Il testo dell'art. 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, così come modificato dalla legge in lettura, è il seguente:

«Art. 4 *(Convenzione nazionale).* — 1. Al fine di favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3 dell'art. 2, il Ministro dei lavori pubblici convoca le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, ogni tre anni a decorrere dalla medesima data, al fine di promuovere una convenzione, di seguito denominata «convenzione nazionale», che individui i criteri generali per la definizione dei canoni, anche in relazione alla durata dei contratti, alla rendita catastale dell'immobile e ad altri parametri oggettivi, nonché delle modalità per garantire particolari esigenze delle parti. In caso di mancanza di accordo delle parti, i predetti criteri generali sono stabiliti dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo, sulla base degli orientamenti prevalenti espresso dalle predette organizzazioni. I criteri generali definiti ai sensi del presente comma costituiscono la base per la realizzazione degli accordi locali di cui al comma 3 dell'art. 2 e il loro rispetto, *unitamente all'utilizzazione dei tipi di contratto di cui all'art. 4-bis*, costituisce condizione per l'applicazione dei benefici di cui all'art. 8.

2. I criteri generali di cui al comma 1, sono indicati in apposito decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla conclusione della convenzione nazionale ovvero dalla constatazione, da parte del Ministro dei lavori pubblici, della mancanza di accordo delle parti, trascorsi novanta giorni dalla loro convocazione. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di applicazione dei benefici di cui all'art. 8 per i contratti di locazione stipulati ai sensi del comma 3 dell'art. 2 in conformità ai criteri generali di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, fissa con apposito decreto le condizioni alle quali possono essere stipulati i contratti di cui al comma 3 dell'art. 2, nel caso in cui non vengano convocate da parte dei comuni le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori ovvero non siano definiti gli accordi di cui al medesimo comma 3 dell'art. 2.

4. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 60, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con apposito atto

di indirizzo e coordinamento, da adottare con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono definiti, in sostituzione di quelli facenti riferimento alla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, criteri in materia di determinazione da parte delle regioni dei canoni di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Gli attuali criteri di determinazione dei canoni restano validi fino all'adeguamento da parte delle regioni ai criteri stabiliti ai sensi del presente comma.».

Nota all'art. 2, comma 1, lettera d):

— Il testo dell'art. 5 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, così come modificato dalla legge in lettura, è il seguente:

«Art. 5 *(Contratti di locazione di natura transitoria).* — 1. Il decreto di cui al comma 2 dell'art. 4 definisce le condizioni e le modalità per la stipula di contratti di locazione di natura transitoria anche di durata inferiore ai limiti previsti dalla presente legge per soddisfare particolari esigenze delle parti.

2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, possono essere stipulati contratti di locazione per soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari sulla base *dei tipi di contratto di cui all'art. 4-bis.*

3. È facoltà dei comuni sede di università o di corsi universitari distaccati, eventualmente d'intesa con comuni limitrofi, promuovere specifici accordi locali per la definizione, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi del comma 2 dell'art. 4, *dei canoni di* locazione di immobili ad uso abitativo per studenti universitari. Agli accordi partecipano, oltre alle organizzazioni di cui al comma 3 dell'art. 2, le aziende per il diritto allo studio e le associazioni degli studenti, nonché cooperative ed enti non lucrativi operanti nel settore.».

02G0008

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 17 dicembre 2001.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera Careggi di Firenze ad espletare attività di trapianto di ossa da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE - UFFICIO XIII

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera Careggi di Firenze in data 31 marzo 2001, intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di ossa da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità in data 27 giugno 2001 in esiti agli accertamenti tecnici effettuati;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta di autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198 recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che ha disposto in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Viste le ordinanze 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1° marzo 2001 del Ministro della sanità, nonché l'ordinanza 8 agosto del Ministro della salute che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni recate dall'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità, convalidate dalle precitate ordinanze, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Toscana adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera Careggi di Firenze è autorizzata all'espletamento dell'attività di trapianto di ossa da cadavere a scopo terapeutico, prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di ossa debbono essere eseguite presso il complesso operatorio di chirurgia generale dell'azienda ospedaliera Careggi di Firenze.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di ossa debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

dott. Rodolfo Capanna, primario della II ortopedia dell'azienda ospedaliera Careggi, centro regionale di riferimento per la chirurgia oncologica e ricostruttiva, responsabile del progetto tessuto osseo della regione Toscana;

prof. Paolo Aglietti, direttore della I clinica ortopedica dell'Università degli studi di Firenze;

prof. Marco Italo Gusso, direttore della II clinica ortopedica dell'Università degli studi di Firenze;

dott. Gianfranco Cotugno, primario della III ortopedia dell'azienda ospedaliera Careggi di Firenze;

dott. Massimo Ceruso, primario dell'unità operativa di chirurgia della mano e microchirurgia ricostruttiva dell'azienda ospedaliera Careggi di Firenze;

dott. Giancarlo Guizzardi, dirigente medico della unità operativa di neurochirurgia dell'azienda ospedaliera careggi di Firenze;

dott. Giovanni Beltrami, dirigente della II ortopedia dell'azienda ospedaliera Careggi di Firenze;

dott. Patrizio Caldora, dirigente della II ortopedia dell'azienda ospedaliera Careggi di Firenze;

dott. Domenico Andrea Campanacci, dirigente della II ortopedia dell'azienda ospedaliera Careggi di Firenze;

dott. Luigi Ciampalini, dirigente della II ortopedia dell'azienda ospedaliera Careggi di Firenze;

dott. Pietro De Biase, dirigente della II ortopedia dell'azienda ospedaliera Careggi di Firenze;

dott. Riccardo De Felice, dirigente della II ortopedia dell'azienda ospedaliera Careggi di Firenze;

dott. Marco Mugnaini, dirigente della II ortopedia dell'azienda ospedaliera Careggi di Firenze;

dott. Rosario Passalacqua, dirigente della II ortopedia dell'azienda ospedaliera Careggi di Firenze.

Art. 4.

Il presente decreto ha validità fino a quando la regione Toscana non adotterà le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91 e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera Careggi di Firenze è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2001

Il dirigente: BALLACCI

02A00229

DECRETO 17 dicembre 2001.

Autorizzazione all'Università degli studi di Udine ad espletare le attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE

DEL DIPARTIMENTO DELLA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE - UFFICIO XIII

Vista l'istanza presentata dal magnifico rettore dell'Università degli studi di Udine, in data 24 gennaio 2001, intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità in data 30 giugno 2001 in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione richiesta di autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198 recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che ha disposto, in via provvisoria in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Viste le ordinanze 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1° marzo 2001 del Ministro della sanità nonché l'ordinanza 8 agosto 2001 del Ministro della salute che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni recate dall'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità, convalidate dalle precitate ordinanze, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Friuli-Venezia Giulia adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'Università degli studi di Udine è autorizzata all'espletamento delle attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico, prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di fegato debbono essere eseguite presso la clinica chirurgica dell'Università degli studi di Udine.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di fegato debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Bresadola prof. Fabrizio, direttore della clinica chirurgica del Policlinico universitario di Udine;

Andrea dott. Risaliti, dirigente sanitario I livello con funzione di coordinamento dei trapianti d'organo presso la clinica chirurgica del Policlinico universitario di Udine;

Alessandro prof. Uzzau, dirigente sanitario I livello del Policlinico universitario di Udine presso la clinica chirurgica del Policlinico universitario di Udine;

Giovanni dott. Terrosu, dirigente sanitario I livello del Policlinico universitario di Udine presso la clinica chirurgica del Policlinico universitario di Udine;

Sergio dott. Intini, dirigente sanitario I livello del Policlinico universitario di Udine presso la clinica chirurgica del Policlinico universitario di Udine;

Luigino dott. Noce, dirigente sanitario I livello del Policlinico universitario di Udine presso la clinica chirurgica del Policlinico universitario di Udine;

Vittorio dott. Bresadola, dirigente sanitario I livello del Policlinico universitario di Udine presso la clinica chirurgica del Policlinico universitario di Udine;

Carla dott.ssa Cedolini, dirigente sanitario I livello del Policlinico universitario di Udine presso la clinica chirurgica del Policlinico universitario di Udine;

Maria Grazia dott.ssa Marcelino, dirigente sanitario I livello del Policlinico universitario di Udine presso la clinica chirurgica del Policlinico universitario di Udine.

Art. 4.

Il presente decreto ha validità fino a quando la regione Friuli-Venezia Giulia non adotterà le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 16, comma 1, legge 1° aprile 1999, n. 91 e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

Il magnifico rettore dell'Università degli studi di Udine è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2001

Il dirigente: BALLACCI

02A00230

DECRETO 21 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Gurgu Raluca di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Gurgu Raluca ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1999 presso la Scuola postliceale sanitaria di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Gurgu Raluca, nata a Racari (Romania) il giorno 29 luglio 1978 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Gurgu Raluca è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A00070

DECRETO 21 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Ciocan Mariana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ciocan Mariana ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1999 presso la Scuola postliceale sanitaria di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Ciocan Mariana nata a Targoviste (Romania) il giorno 9 settembre 1976 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ciocan Mariana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A00071

DECRETO 21 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Gheorghe Istrate Sanda di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Gheorghe Istrate Sanda ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1998 presso la Scuola postliceale sanitaria di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Gheorghe Istrate Sanda nata a Bolintin Vale (Romania) il giorno 30 novembre 1976 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Gheorghe Istrate Sanda è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A00072

DECRETO 21 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Munteanu Claudia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Munteanu Claudia ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1995 presso la Scuola postliceale sanitaria di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Munteanu Claudia nata a Bucarest (Romania) il giorno 9 maggio 1974 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Munteanu Claudia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A00073

DECRETO 21 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Rusu Daniela Nicoleta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Rusu Daniela Nicoleta ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1998 presso la Scuola post-liceale sanitaria di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Rusu Daniela Nicoleta nata a Rosiori de Vede (Romania) il giorno 10 febbraio 1976 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Rusu Daniela Nicoleta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A00074

DECRETO 21 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Badea Doina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Badea Doina ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1999 presso la Scuola post-liceale sanitaria di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Badea Doina nata a

Racari (Romania) il giorno 27 maggio 1977 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Badea Doina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A00075

DECRETO 21 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Hodor Adriana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Hodor Adriana ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provvveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1998 presso la Scuola post-liceale sanitaria di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Hodor Adriana, nata a Piatra Soimului (Romania) il giorno 4 febbraio 1966, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Hodor Adriana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A00083

DECRETO 21 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Ilie Florina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ilie Florina ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1996 presso la Scuola post-liceale sanitaria di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Ilie Florina, nata a Bucarest (Romania) il giorno 23 ottobre 1967, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ilie Florina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A00084

DECRETO 21 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Lazar Luncasu Florina Cristina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Lazar Luncasu Florina Cristina ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1998 presso la Scuola post-liceale sanitaria «Carol Davila» di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Lazar Luncasu Florina Cristina, nata a Bucarest (Romania) il giorno 19 ottobre 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Lazar Luncasu Florina Cristina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusiva-

mente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A00085

DECRETO 21 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Damian Ana Maria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Damian Ana Maria ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1999 presso la Scuola post-liceale sanitaria di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Damian Ana Maria, nata a Reghin (Romania) il giorno 29 marzo 1971, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Damian Ana Maria è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A00086

DECRETO 21 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Borcea Mihaela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Borcea Mihaela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1999 presso la Scuola post-liceale sanitaria di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Borcea Mihaela, nata a Targoviste (Romania) il giorno 28 agosto 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Borcea Mihaela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A00087

DECRETO 21 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Cantor Adriana Magdalena di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Cantor Adriana Magdalena ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1999 presso la Scuola post-liceale sanitaria di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Cantor Adriana Magdalena, nata a Targoviste (Romania) il giorno 3 agosto 1977, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Cantor Adriana Magdalena è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A00088

DECRETO 21 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Ionita Georgeta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ionita Georgeta ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1994 presso la Scuola post-liceale sanitaria di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Ionita Georgeta, nata a Voluntari Sai (Romania) il giorno 20 gennaio 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ionita Georgeta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A00089

DECRETO 21 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Andrei Cristina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Andrei Cristina ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Asistent medical generalist conseguito nell'anno 1994 presso la Scuola post-liceale sanitaria di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Andrei Cristina, nata

a Moreni (Romania) il giorno 8 ottobre 1957, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Andrei Cristina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A00090

DECRETO 21 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Joitoiu Mariana Sorina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Joitoiu Mariana Sorina ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 2000 presso la Scuola post-liceale sanitaria di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Joitoiu Mariana Sorina, nata a Targoviste (Romania) il giorno 7 giugno 1979 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Joitoiu Mariana Sorina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A00091

DECRETO 21 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Ionescu Grigoriu Roxana Margareta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ionescu Grigoriu Roxana Margareta ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1999 presso la Scuola post-liceale sanitaria di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Ionescu Grigoriu Roxana Margareta nata a Bucarest (Romania) il giorno 14 gennaio 1978, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ionescu Grigoriu Roxana Margareta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A00092

DECRETO 21 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Chereches Ratiu Gabriela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Chereches Ratiu Gabriela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1996 presso la Scuola post-liceale sanitaria di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Chereches Ratiu Gabriela nata a Bucarest (Romania) il giorno 19 gennaio 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Chereches Ratiu Gabriela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi del-

l'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A00093

DECRETO 21 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Belu Marilena di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Belu Marilena ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1997 presso la Scuola post-liceale sanitaria di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Belu Marilena nata a Bucarest (Romania) il giorno 5 aprile 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Belu Marilena è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A00094

DECRETO 21 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Maita Stefania di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Maita Stefania ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1994 presso la Scuola post-liceale sanitaria di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Maita Stefania, nata a Bucarest (Romania) il giorno 14 ottobre 1968, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Maita Stefania è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A00095

DECRETO 21 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Culea Matica Maria Cristina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Culea Matica Maria Cristina ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1994 presso la Scuola post-liceale sanitaria di Tg. Mures (Romania) dalla sig.ra Culea Matica Maria Cristina nata a Tarnaveni (Romania) il giorno 12 maggio 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Culea Matica Maria Cristina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A00096

DECRETO 21 dicembre 2001.

Riconoscimento al sig. Siminiuc Dan di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Siminiuc Dan ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1998 presso la Scuola post-liceale sanitaria di Bucarest (Romania) dal sig. Siminiuc Dan, nato a Bucarest (Romania) il giorno 28 aprile 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Siminiuc Dan è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A00097

DECRETO 21 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Neata Mariana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Neata Mariana ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1999 presso la Scuola post-liceale sanitaria di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Neata Mariana, nata

a Vanatorii Mici (Romania) il giorno 1° gennaio 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Neata Mariana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A00098

DECRETO 21 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Mihail Mariana Gabriela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Mihail Mariana Gabriela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 2000 presso la Scuola post-liceale sanitaria «Carol Davila» di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Mihail Mariana Gabriela, nata a Târgoviste (Romania) il giorno 10 agosto 1978, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Mihail Mariana Gabriela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A00099

DECRETO 21 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Sirbu Olimpia Monica di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Sirbu Olimpia Monica ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1999 presso la Scuola post-liceale sanitaria «Gheorghe Marinescu» di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Sirbu Olimpia Monica, nata a Bucarest (Romania) il giorno 4 giugno 1978, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Sirbu Olimpia Monica è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A00100

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 4 dicembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Il Caminetto», in Cagliari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAGLIARI

Visto l'art. 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 287 del 17 maggio 2001;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Tenuto conto del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, di società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Valutate le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti della cooperativa sotto indicata, dai quali emerge che la cooperativa in questione si trova nelle condizioni dei precitati articoli di legge;

Vista la documentazione prodotta dalla cooperativa attestante il pagamento dei contributi dovuti per le ispezioni ordinarie;

Decreta

lo scioglimento d'autorità a far data del presente atto, senza nomina di liquidatore in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, della società cooperativa:

società cooperativa edilizia «Il Caminetto» a r.l. con sede in Cagliari, costituita in data 15 dicembre 1969 con atto a rogito notaio dott. Giovanni Fadda, repertorio n. 5297, iscritta nel registro delle società al n. 4913 del tribunale di Cagliari.

Cagliari, 4 dicembre 2001

Il dirigente reggente: MEREU

02A00255

DECRETO 6 dicembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa a responsabilità limitata di solidarietà sociale «Cà Bianca», in Biella.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BIELLA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996 in materia di decentramento alle D.P.L. degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 31 ottobre 2001;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore:

Società cooperativa a responsabilità limitata di solidarietà sociale «Cà Bianca» con sede a Biella in via Fratelli Rosselli n. 110, costituita per rogito dott.ssa Teresa Palumbo in data 11 giugno 1988, repertorio n. 4024, codice fiscale e numero di iscrizione ufficio registro imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Biella n. 01603290022.

Biella, 6 dicembre 2001

Il direttore provinciale: CORRENTE

02A00115

DECRETO 6 dicembre 2001.

Sostituzione di un membro del Comitato provinciale I.N.P.S.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI LATINA

Visto il decreto n. 25 del 29 aprile 1998, con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale dell'istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto n. 3 del 9 febbraio 2001, con il quale il sig. Casalati Maurizio sostituisce, in seno al Comitato I.N.P.S., il sig. Quadrino Marco;

Vista la lettera del 24 ottobre 2001, con la quale il sig. Casalati Maurizio rassegna le proprie dimissioni dal predetto organismo collegiale;

Vista la nota prot. n. 2758/2001 del 30 novembre 2001, con la quale la C.I.S.L. di Latina, designa in sua sostituzione il sig. Campagna Alfonso, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente provvedimento, il sig. Campagna Alfonso, nato a Guardavalle (Catanzaro) il 16 gennaio 1942 e residente ad Aprilia (Latina) in via Giotto n. 11, è chiamato a far parte del Comitato provinciale I.N.P.S. di Latina, in rappresentanza dei lavoratori del settore agricoltura, in sostituzione del sig. Casalati Maurizio, dimissionario.

Latina, 6 dicembre 2001

Il direttore provinciale: D'INCERTOPADRE

02A00116

DECRETO 10 dicembre 2001.

Scioglimento della società «S.D.M. - Società distribuzione merci - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Padova.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'Autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata il 3 aprile 2001, nei confronti della Società «S.D.M. - Società distribuzione merci - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, in quanto non ha mai redatto alcun bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 18 luglio 2001;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, della società «S.D.M. - Società distribuzione merci - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», avente sede in Padova, costituita per rogito notaio dott. Caracciolo Mario, in data 3 dicembre 1998, repertorio n. 6225, registro società n. 18946/99, tribunale di Padova, B.U.S.C. n. 2443/290106, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 10 dicembre 2001

Il dirigente provinciale: ORLANDI

02A00076

DECRETO 10 dicembre 2001.

Scioglimento della cooperativa «Società Europa - Cooperativa sociale a responsabilità limitata», in Noventa Padovana.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'Autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata il 6 aprile 2001, nei confronti della cooperativa «Società Europa - Cooperativa sociale a responsabilità limitata, dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, in quanto non ha mai redatto alcun bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 18 luglio 2001;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, della cooperativa «Società Europa - Cooperativa sociale a responsabilità limitata», avente sede in Noventa Padovana, costituita per rogito notaio dott.ssa Lorenzetto Annalisa, in data 14 ottobre 1997, repertorio n. 9079, registro società n. 45775/97, tribunale di Padova, B.U.S.C. n. 2488, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 10 dicembre 2001

Il dirigente provinciale: ORLANDI

02A00077

DECRETO 17 dicembre 2001.

Sostituzione di un membro del Comitato provinciale I.N.P.S.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VITERBO

Visto il decreto n. 23/1998 del 14 maggio 1998, con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale I.N.P.S.;

Visto che il rag. Bruno Sorrentino era stato nominato quale rappresentante dei dirigenti d'azienda (CIDA);

Vista la nota dell'Unione regionale CIDA del Lazio con la quale veniva designato, in sostituzione del rag. Bruno Sorrentino dimissionario, il dott. Franco Trippanera, in rappresentanza dei dirigenti d'azienda;

Decreta

che il dott. Franco Trippanera, nato a Capodimonte (Viterbo) il 20 gennaio 1945 e residente in Tarquinia (Viterbo) in via Tirreno, 21, è chiamato a far parte del comitato provinciale I.N.P.S. di Viterbo in sostituzione del rag. Bruno Sorrentino, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Viterbo, 17 dicembre 2001

Il direttore provinciale: BARBATO

02A00112

DECRETO 18 dicembre 2001.

Ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S.

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Visti gli articoli 1, 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, relativo alla struttura del comitato provinciale I.N.P.S.;

Visto il decreto ministeriale n. 687 del 7 novembre 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1997) con cui è stata istituita la direzione provinciale del lavoro con l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto della direzione provinciale del lavoro di Belluno n. 674/717218 del 24 dicembre 1997, con cui è stato rinnovato per la durata di quattro anni il comitato provinciale I.N.P.S. di Belluno;

Considerato che il comitato predetto è scaduto per decorso quadriennio e che pertanto deve provvedersi alla ricostituzione dello stesso;

Avuto riguardo alla rivelazione dei settori economici interessati all'attività dell'Istituto previdenziale ed in particolare alle funzioni del comitato provinciale I.N.P.S., come risultante dai dati acquisiti dalla locale camera di commercio;

Tenuto conto del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali interessate, desunto dalla valutazione comparativa della consistenza numerati degli associati, dell'ampiezza e diffusione delle strutture delle singole associazioni, dalla partecipazione alle controversie di lavoro ed alla negoziazione della normativa collettiva, dalla presenza dei rappresentanti delle associazioni stesse negli organi collegiali della provincia;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

È ricostituito per la durata di un ulteriore quadriennio il comitato provinciale I.N.P.S. di Belluno, così composto:

a) rappresentanti dei lavoratori dipendenti:

sig.ra Dal Farra Luigina;

sig. Costanza Angelo;

sig. Alberti Gianni;

sig. D'Incà Giorgio;

sig. Calvi Stefano;

sig. Zanvettor Candido;

sig. Toigo Roberto;

sig.ra Mazzorana Barbara;

sig. Frezzato Maurizio;

sig. Nicosia Luigi,

designati da CGIL-CISL-UIL;

b) rappresentante dei dirigenti di azienda:

sig. Dall'Agnola Alessandro, designato dalla CIDA;

c) rappresentanti dei datori di lavoro:

rag. Carniello Massimo;

dott. Perale Stefano,

designati da Assindustria;

sig.ra Fiabane Loreta, designata da Ascom;

d) rappresentanti dei lavoratori autonomi:

rag. Dal Pont Flavio Vittorio, designato da Unione artigiani;

sig. Benozzi Giuseppe, designato da Ascom;

sig. Val Stefano, designato da Coldiretti.

Il direttore della direzione provinciale del lavoro di Belluno od altro funzionario dallo stesso delegato.

Il direttore della ragioneria provinciale dello Stato di Belluno od altro funzionario dallo stesso delegato.

Il direttore della sede provinciale I.N.P.S. di Belluno od altro funzionario dallo stesso delegato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Belluno, 18 dicembre 2001

Il funzionario delegato: DE SANTIS

02A00025

DECRETO 18 dicembre 2001.

Ricostituzione delle commissioni speciali operanti in seno al comitato I.N.P.S.

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Visto l'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che prevede speciali commissioni per la gestione del contenzioso in materia di presentazioni;

Visto il decreto della direzione provinciale del lavoro di Belluno n. 675/17219 del 24 dicembre 1993, con cui sono stati nominati i rappresentanti delle categorie interessate con la composizione della commissione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, della commissione speciale per gli artigiani e della commissione speciale per gli esercenti attività commerciali;

Rilevato che le commissioni speciali suddette sono decadute per scadenza del comitato provinciale I.N.P.S., per cui si rende necessario rinnovarle per un ulteriore periodo;

Visto il proprio decreto n. 18/21721 del 23 novembre 2001 con cui è stato ricostituito il comitato provinciale I.N.P.S.;

Viste le designazioni delle organizzazioni interpellate;

Decreta:

Ai sensi del comma 3 del successivo art. 46 della legge n. 88/1989 sono nominati per la stessa durata del ricostituito comitato provinciale I.N.P.S. i seguenti rappresentanti delle categorie interessate in seno alle speciali commissioni:

1) commissione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni:

sig. Val Stefano;

sig. De Bastiani Walter,

designati da Coldiretti;

sig. Comiotto Edoardo, designato da Unione provinciale agricoltori;

sig. Alpagoti Mauro, designato dalla Confederazione italiana agricoltori;

2) commissione speciale per gli artigiani:

dott. Prior Ferdinando;

sig.ra De Bona Oriana;

designati da Unione Artigiani;

sig. Naldo Beniamino;

sig. De Piccoli Renzo, designato da Appia;

3) commissione speciale per gli esercenti attività commerciali:

rag. Hofer Mario;

sig. Zardini Paolo;

designati da Ascom

rag. Longo Gigino;

dott. De Diana Raffaele,

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Belluno, 18 dicembre 2001

Il funzionario delegato: DE SANTIS

02A00026

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA DEL DEMANIO

Comunicato di rettifica relativo al decreto 28 novembre 2001, recante: «Individuazione dei beni immobili di proprietà dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.).».

Nel suindicato decreto, pubblicato nel supplemento ordinario n. 268 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 290 del 14 dicembre 2001, alla pagina 5, dove è scritto: «ALLEGATO A», leggasi: «ALLEGATO *B*»; viceversa, alla pag. 41, dove è scritto: «ALLEGATO *B*», leggasi: «ALLEGATO *A*».

02A00238

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 11 gennaio 2001

Dollaro USA	0,8919
Yen giapponese	117,82
Corona danese	7,4335
Lira Sterlina	0,61790
Corona svedese	9,1505
Franco svizzero	1,4795
Corona islandese	91,25
Corona norvegese	7,9520
Lev bulgaro	1,9555
Lira cipriota	0,57590
Corona ceca	32,261
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	244,95
Litas lituano	3,5611
Lat lettone	0,5693
Lira maltese	0,4022
Zloty polacco	3,6057
Leu romeno	28930
Tallero sloveno	218,4235
Corona slovacca	42,554
Lira turca	1228000
Dollaro australiano	1,7119
Dollaro canadese	1,4292
Dollaro di Hong Kong	6,9554
Dollaro neozelandese	2,1030
Dollaro di Singapore	1,6437
Won sudcoreano	1168,84
Rand sudafricano	10,3220

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A00437

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Rinnovo del comitato provinciale I.N.P.S.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VICENZA

(Omissis).

Decreta:

Il comitato provinciale I.N.P.S. di Vicenza è ricostituito come segue:

a) rappresentati dei lavoratori dipendenti:

designati dalla CISL: Deganello Vittorino, Doppio Maurizio, Beato Beppino e Dal Cortivo Egidio;

designati dalla CGIL: Pellizzaro Gianni, De Rossi Diego e Zattera Tiberio;

designati dalla UIL: Dalla Valle Mario e Cavedon Modesto;

designato dalla UGL: Lorenzoni Daniele;

designato dalla CIDA: Peruffo Giovanni;

b) rappresentanti dei datori di lavoro:

Beltrame Franco, designato da Associazione industriali prov. di Vicenza;

Pasin Carlo, designato da Confcommercio Vicenza;

Panozzo Maurizio, designato da Unione agricoltori Vicenza;

c) rappresentanti dei lavoratori autonomi:

Marangoni Alberto, designato da Associazione artigiani;

Ragazzi Walter, designato da Confcommercio Vicenza;

Cuman Giampaolo designato da Federazione provinciale CC.DD.

d) direttore *pro-tempore* della direzione provinciale del lavoro di Vicenza;

e) direttore *pro-tempore* della regione provinciale dello Stato;

f) direttore *pro-tempore* della sede provinciale I.N.P.S.

Il comitato, come sopra costituito, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, dura in carica quattro anni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Vicenza, 4 dicembre 2001

Il direttore provinciale: BORTOLAN

02A00108

Rinnovo della commissione speciale I.N.P.S. di Vicenza per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VICENZA

(Omissis).

Decreta:

La speciale commissione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, di cui all'art. 46, comma 3, legge n. 88/1989, per la provincia di Vicenza è ricostituita come segue:

Cuman Giampaolo presidente;

Giaretta Fiorenzo e Martelli Alberto, componente - Federazione provinciale CC.DD.;

Franceschetto Giuliano, componente - Unione generale coltivatori;

Dalla Vecchia Luciano, componente - Confederazione italiana agricoltori;

direttore *pro-tempore* Direzione provinciale del lavoro di Vicenza;

direttore *pro-tempore* Ragioneria provinciale dello Stato;

direttore *pro-tempore* sede provinciale I.N.P.S.

Detti componenti svolgeranno le loro funzioni per un periodo di anni quattro, pari alla durata del comitato I.N.P.S. ricostituito, con decreto n. 19105 del 4 dicembre 2001.

Vicenza, 5 dicembre 2001

Il direttore provinciale: BORTOLAN

02A00109

Rinnovo della commissione speciale I.N.P.S. di Vicenza per gli artigiani

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VICENZA

(Omissis).

Decreta:

La speciale commissione per gli artigiani, di cui all'art. 46, comma 3, legge n. 88/1989, per la provincia di Vicenza è ricostituita come segue:

Marangoni Alberto, presidente;

Pavan Roberto, componente - Associazione artigiani;

Tosetto Aldo, componente - Associazione artigiani;

Scaggiari Giovanni, componente - Associazione artigiani;

Bruttomesso Maria Antonietta - Confederazione nazionale artigiani;

direttore *pro-tempore* Direzione provinciale del lavoro;

direttore *pro-tempore* Ragioneria provinciale dello Stato;

direttore *pro-tempore* sede provinciale I.N.P.S.

Detti componenti svolgeranno le loro funzioni per un periodo di anni quattro, pari alla durata del comitato provinciale I.N.P.S. ricostituito, con decreto n. 19105 del 4 dicembre 2001.

Vicenza, 5 dicembre 2001

Il direttore provinciale: BORTOLAN

02A00110

Rinnovo della commissione speciale I.N.P.S. di Vicenza per gli esercenti attività commerciali

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VICENZA

(Omissis).

Decreta:

La speciale commissione per gli esercenti attività commerciali, di cui all'art. 46, comma 3, legge n. 88/1989, per la provincia di Vicenza è ricostituita come segue:

Ragazzi Walter, presidente;

Faccin Sara, componente - Ascom;

Conte Silvano, componente - Ascom;

Carli Antonino, componente - Ascom;

Ottavian Graziana - Confesercenti;

direttore *pro-tempore* direzione provinciale del lavoro;

direttore *pro-tempore* ragioneria provinciale dello Stato;

direttore *pro-tempore* sede provinciale I.N.P.S.

Detti componenti svolgeranno le loro funzioni per un periodo di anni quattro, pari alla durata del comitato provinciale I.N.P.S. ricostituito con decreto n. 19105 del 4 dicembre 2001.

Vicenza, 5 dicembre 2001

Il direttore provinciale: BORTOLAN

02A00111

BANCA D'ITALIA

Chiusura dell'amministrazione straordinaria della «Banca di credito cooperativo Lido dei Pini Ardea e Anzio - Società cooperativa a responsabilità limitata», nel comune di Ardea.

Si comunica che in data 6 dicembre 2001 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria della «Banca di Credito cooperativo Lido dei Pini Ardea e Anzio - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede nel comune di Ardea (Roma), disposta con decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 31 ottobre 2000, a seguito della fusione per incorporazione nella «Banca di Credito cooperativo di Roma - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma.

02A00284

REGIONE MOLISE

Autorizzazione all'imbottigliamento e alla commercializzazione dell'acqua minerale denominata «Sepinia» sgorgante dalle sorgenti «Tre fontane» nel comune di Sepino, ex decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105.

Con determinazione dirigenziale n. 97 del 21 dicembre 2001 del responsabile del settore turismo dell'assessorato regionale al turismo della regione Molise, la società Terme di Sepino S.p.a. da Sepino (Campobasso), è stata autorizzata ad utilizzare, confezionare e porre in vendita, per uso bevanda, l'acqua minerale naturale denominata «Sepinia», prodotta nello stabilimento di imbottigliamento sito in località «Piana dell'olmo» nel comune di Sepino (Campobasso).

02A00114

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 14 dicembre 2001 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante: «Rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai fini dell'applicazione della legge sull'usura.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 295 del 20 dicembre 2001).

Nell'allegato *A* al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 23, la tabella riguardante «APPLICAZIONE DAL 1° GENNAIO FINO AL 31 MARZO 2002», presente nella prima colonna, deve intendersi pubblicata correttamente nel seguente modo:

APPLICAZIONE DAL 1° GENNAIO FINO AL 31 MARZO 2002

«

CATEGORIE DI OPERAZIONI	CLASSI DI IMPORTO in unità di euro (tra parentesi in milioni di lire)	TASSI MEDI (su base annua)
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE (1)	fino a 5.000 (9,7)	12,04
	oltre 5.000 (9,7)	9,42
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE EFFETTUATI DALLE BANCHE (2)	fino a 5.000 (9,7)	7,78
	oltre 5.000 (9,7)	6,59
FACTORING (3)	fino a 50.000 (96,8)	7,35
	oltre 50.000 (96,8)	6,54
CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE EFFETTUATI DALLE BANCHE (4)		9,97
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI, CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAGLI INTERMEDIARI NON BANCARI (5)	fino a 5.000 (9,7)	19,95
	oltre 5.000 (9,7)	17,07
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO (6)	fino a 5.000 (9,7)	18,42
	oltre 5.000 (9,7)	11,84
LEASING (7)	fino a 5.000 (9,7)	13,78
	oltre 5.000 fino a 25.000 (9,7 - 48,4)	10,13
	oltre 25.000 fino a 50.000 (48,4 - 96,8)	8,66
	oltre 50.000 (96,8)	6,71
CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE (8)	fino a 1.500 (2,9)	21,06
	oltre 1.500 fino a 5.000 (2,9 - 9,7)	15,15
	oltre 5.000 (9,7)	11,14
MUTUI (9)		5,51

».

02A00273

Comunicato relativo al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 novembre 2001, recante: «Trasferimento alla società di cartolarizzazione, all'uopo costituita, dei beni immobili appartenenti a enti soggetti a vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, individuati dai decreti dell'Agenzia del demanio.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 290 del 14 dicembre 2001).

In calce al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 7, dove è scritto: «p. Il Ministro dell'economia e delle finanze *ONOFRIO*», leggasi: «p. Il Ministro dell'economia e delle finanze *ARMOSINO*».

02A00274

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651011/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002
(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

		Euro	Lire
Tipo A -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	- annuale	**271,00**	524.729
	- semestrale	**154,00**	298.186
Tipo A1 -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	- annuale	**222,00**	429.852
	- semestrale	**123,00**	238.161
Tipo A2 -	Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		
	- annuale	**61,00**	118.112
	- semestrale	**36,00**	69.706
Tipo B -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
	- annuale	**57,00**	110.367
	- semestrale	**37,00**	71.642
Tipo C -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
	- annuale	**145,00**	280.759
	- semestrale	**80,00**	154.902
Tipo D -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
	- annuale	**56,00**	108.431
	- semestrale	**35,00**	67.769
Tipo E -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	- annuale	**142,00**	274.950
	- semestrale	**77,00**	149.093
Tipo F -	*Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
	- annuale	**586,00**	1.134.654
	- semestrale	**316,00**	611.861
Tipo F1 -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
	- annuale	**524,00**	1.014.605
	- semestrale	**277,00**	536.347

Integrando con la somma di € **80,00 (L. 155.250**) *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

	Euro	Lire
Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**	1.491
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**	2.904
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

	Euro	Lire
Abbonamento annuale	**86,00**	166.519
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

	Euro	Lire
Abbonamento annuale	**55,00**	106.495
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**	9.681

PARTE SECONDA - INSERZIONI

	Euro	Lire
Abbonamento annuale	**253,00**	489.876
Abbonamento semestrale	**151,00**	292.377
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**	1.646

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

	Euro	Lire
Abbonamento annuo	**188,00**	364.019
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**	338.847
Volume separato	**17,50**	33.885

TARIFFE INSERZIONI
(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

	Euro	Lire
Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**	39.200
Inserzioni Giudiziarie (comprese le comunicazioni o avvisi relativi a procedure di esproprio per pubblica utilità) per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**	15.400

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035